

# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per Le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Prot. N. 2354 / 2.4

Roma, 9 settembre 2005

-AI SIGG. PREFETTI

LORO SEDI

-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

-AL SIG.COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

-AL SIG.PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA

VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p. c.:

-AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

- Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie  
Uff.IV- Centro Visti

ROMA

OGGETTO : Sportello Unico per l'immigrazione Ricongiungimenti familiari  
Disposizioni del Ministero degli Affari Esteri .

Si comunica che il Ministero degli Affari Esteri ha impartito alcune disposizioni alle Rappresentanze diplomatiche in merito alla documentazione proveniente dall'estero che deve essere prodotta nei procedimenti di ricongiungimento familiare di competenza dello Sportello Unico.

Riguardo alla "valutazione" concernente la condizione economica dei familiari a carico – prescritta dall'art. 6 comma 1 lettera f) del regolamento di attuazione – di competenza delle Rappresentanze diplomatiche, il predetto Dicastero ha precisato che detta valutazione deve essere limitata solo alle ipotesi previste dall'art. 29, comma 1 lett. b-bis e seconda parte del T.U. sull'immigrazione (figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere al loro sostentamento a cimasa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale e genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute), ritenendo, invece, che nessuna sia richiesta nei casi di ricongiungimento familiare di genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza (art. 29, comma 1- lett. c prima parte).

Pertanto, in quest'ultima circostanza, gli stranieri richiedenti il ricongiungimento familiare non dovranno produrre agli sportelli unici alcuna documentazione proveniente dall'estero relativa alla condizione economica dei familiari.

Riguardo alla "validazione" dei documenti, prevista dall'art. 6, comma 2, del Regolamento di attuazione, il Ministero degli Affari Esteri ha precisato che la relativa richiesta deve essere inoltrata alle rappresentanze diplomatiche (anche attraverso i familiari con i qu8ali si richiede il ricongiungimento), con apposita istanza,

accompagnata da copia del permesso di soggiorno, da parte del cittadino straniero regolarmente residente nel territorio nazionale, titolare del diritto al ricongiungimento familiare; nel caso in cui la validazione sia preceduta dalla legalizzazione, può essere presentata una sola istanza volta a sottoporre alla Rappresentanza diplomatica la richiesta di entrambi gli atti amministrativi.

IL DIRETTORE CENTRALE